



Sentenza n. 50 del 2020

Presidente: Aldo Carosi

Giudice relatore: Francesco Viganò - Giudice redattore: Nicolò Zanon
decisione del 9 gennaio 2020, deposito del 12 marzo 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. [89 del 2019](#)

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
– DETENZIONE DOMICILIARE – PRECLUSIONI LEGISLATIVE – DISSOCIAZIONE
TRA GIUDICE RELATORE E REDATTORE

disposizioni impugnate:

- art. 47-ter, comma 1-bis, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della [Costituzione](#);

dispositivo:

non fondatezza

La Corte di cassazione, sezione prima penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge sull'ordinamento penitenziario. L'ultimo periodo di tale disposizione, infatti, **esclude in radice l'applicabilità della detenzione domiciliare ai condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis** della medesima legge, finanche nei casi in cui l'accesso ad altri benefici (quale l'affidamento in prova al servizio sociale) sarebbe consentito in forza della norma appena citata: la presunzione assoluta così prevista sarebbe allora in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale che, nella esecuzione delle pene detentive, privilegerebbe «strumenti di valutazione individuale circa l'idoneità delle scelte trattamentali a fini di risocializzazione del condannato, pur restando ferma l'esigenza di prevenire la commissione di reati ulteriori».

La Corte, disattese le eccezioni di inammissibilità avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, reputa le questioni non fondate, con articolata **motivazione redatta da giudice diverso dal relatore**.

In primo luogo, il giudice delle leggi esclude che la preclusione *de qua* si fondi solo sul titolo del reato commesso, poiché invece discende anche dalla «**necessaria valutazione giudiziale del caso concreto**»: innanzitutto, se la pena detentiva irrogata o applicata deve eseguirsi con trattamento intramurario, pur quando la sua entità avrebbe consentito un provvedimento di sospensione condizionale, ciò accade perché o, evidentemente, il giudice ha escluso di poter fare una prognosi

favorevole sui futuri comportamenti dell'interessato o si è al cospetto di soggetto recidivo; inoltre, «e soprattutto», la preclusione opera nei confronti di soggetto che, come nel caso di specie, si trova in condizioni che non consentono neppure l'affidamento in prova al servizio sociale.

La Corte altresì **esclude che ci sia una contraddizione** tra il consentire, quando non ci siano collegamenti con la criminalità organizzata, l'accesso ad alcune misure alternative alla detenzione e il precludere quello alla detenzione domiciliare. La simmetria richiesta dal giudice rimettente «non è [...] indispensabile al fine di garantire la ragionevolezza (o, meglio, la non irragionevolezza) della disciplina in considerazione».

Il giudice costituzionale, infine, reputa non colga nel segno neppure l'ulteriore argomento speso dal giudice *a quo*, quello secondo cui la detenzione domiciliare, in quanto atta a fronteggiare situazioni di maggiore pericolosità, dovrebbe avere un campo di applicazione più esteso rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte rammenta, infatti, di avere già escluso che tra le varie misure previste dal c.p. o dall'o.p. possa essere costruita «una sorta di graduatoria, che le classifichi secondo una scala ascendente di severità». Ogni istituto, invece, «presenta caratteristiche complesse», **frutto di equilibrio tra strumenti di sorveglianza e controllo ed effetto risocializzante**, il che consente «un certo adeguamento della fase esecutiva della pena alle esigenze del caso concreto». E se è vero che, nel corso del tempo, anche la detenzione domiciliare è divenuta misura avente un certo grado di funzione risocializzante, si deve anche considerare che pure l'affidamento in prova al servizio sociale può essere accompagnato da prescrizioni stringenti, che limitano marcatamente la libertà personale.

La Corte conclude la propria decisione osservando che è «certo configurabile un diverso assetto dei presupposti per l'accesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", nel quadro di un eventuale complessivo riordino delle discipline per l'accesso ai benefici penitenziari»: ciò era quanto il Governo, con lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 15 gennaio 2018 in esecuzione della delega di cui all'art. 1, comma 85, lettera b), della legge n. 103 del 2017, intendeva fare. La **mancata attuazione della delega** ha mantenuto l'equilibrio esistente nella disciplina censurata: il che può considerarsi «opinabile sul piano delle scelte di politica penitenziaria» ma non determina una violazione dei parametri costituzionali evocati.

Daniele Chinni